

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1249)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 1° agosto 1973 (V. Stampato n. 1313-ter)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1973*

**Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico
del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il
pagamento delle pensioni INPS**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzioni degli agenti dell'esercizio
telefonico)*

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e

manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonché ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio ».

Art. 2.

(Reperibilità)

Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325)

La legge 12 marzo 1968, n. 325, è modificata come segue:

a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;

b) nel primo comma dell'articolo 19 è soppressa la lettera e);

c) è elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.

Art. 4.

(Anticipazione fondi)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

Art. 5.

(Servizio pagamento pensioni INPS)

Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a preconstituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti stessi.

Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di avanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.

In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di Tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazio-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro del tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione.

Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

*(Modificazione dell'articolo 12 della legge
9 gennaio 1973, n. 3)*

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n. 3.

Art. 7.

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, previsto in lire 5.500.000 per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 69 milioni per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, ciascuna azienda provvederà mediante corrispettivo prelevamento dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.